

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 11 maggio 2016, n. 102

Mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "MEDICAL CENTRE S.R.L.", a seguito del trasferimento definitivo, nell'ambito del Comune di Bari, dalla sede di Via Salvatore Matarrese n. 2/11 alla sede di Via E. Caccuri n. 9, ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione".

In Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (*trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) dispone che:

"1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contigua della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentita il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge

23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.

Con Determina Dirigenziale n. 121 del 18/05/2015, ad oggetto “Autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del medesimo Comune di Bari, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia “MEDICAL CENTRE S.R.L.” con sede in Bari — Via Salvatore Matarrese n. 2/11, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PROSA) ha autorizzato il trasferimento di sede della struttura denominata “MEDICAL CENTRE S.R.L.”, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessaria e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunta dal Dipartimento di Prevenzione individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Bari, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento”.

Con istanza del 21/03/2016 la sig.ra Angela Cozzoli Poli, in qualità di legale rappresentante della “MEDICAL CENTRE S.R.L.”, ha chiesto alla scrivente Sezione “in relazione alla struttura denominata “MEDICAL CENTRE SRL” sito in BARI allo Via Salvatore Matarrese n. 2/11 il (...) **mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede in Bari alla Via Caccuri n. 9** per:

Codice	Disciplina
71	FISIOKINESITERAPIA

Già autorizzata all'esercizio e convenzionata con la Regione Puglia ope legis ex art. 12 L.R. n. 4/2010”, dichiarando, tra l'altro, “che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata richiesta autorizzazione per **TRASFERIMENTO** al Comune di Bari **Prot. n. 55377 del 8.03.2016”.**

Con nota prot. n. 025953/16 del 02/05/2016 trasmessa al Comune di Bari — Ripartizione Sviluppo Economico Ufficio Strutture Sanitarie ed alla scrivente Sezione, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, “visti l'esito degli accertamenti eseguiti”, ha espresso “GIUDIZIO

FAVOREVOLE per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e al mantenimento dell'Accreditamento (...) per l'attività di Medicina Fisica e Riabilitazione MEDICAL CENTRE s.r.l. — Via Caccuri, 9 — BARI", precisando che il "Responsabile Sanitario della Struttura, ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 08/2004 è la dr.ssa **MACCAGNAN ELENA** nata (...) il **05.05.1984** (...) in possesso della Specializzazione in **MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA** conseguita presso l'Università di **BOLOGNA** il **28.05.2015**; iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri al n. 02016 il 10.03.2010".

Con PEC del 06/05/2016 la Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari ha trasmesso a questa Sezione la Determinazione 2016/04836 — 2016/263/00408 del 06/05/2016 ad oggetto "STRUTTURA SANITARIA GIA' AUTORIZZATA E ACCREDITATA — ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI FISIOKINESITERAPIA (L.R. 8/2004, ART. 5, CO. 1, LETT. B), N. 1.2.6) — DENOMINAZIONE: "MEDICAL CENTRE SRL" — TITOLARE: MEDICAL CENTRE SRL (P.IVA 04219860725) — RESPONSABILE SANITARIO: DOTT.SSA ELENA MACCAGNAN (...) AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO DA VIA SALVATORE MATARRESE 2/11 A VIA EDMONDO CACCURI 9, AI SENSI DELL'ART. 28-BIS, COMMI 4 E 5, L.R. 8/2004 AUTORIZZAZIONE N. 15/2016/S-SE".

Per quanto sopra, considerato:

- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori presso la nuova sede, trasmesso a questa Sezione con nota prot. 025953/16 del 02/05/2016 dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento rilasciata dalla Ripartizione Sviluppo Economico — POS Attività Produttive del Comune di Bari;

si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "MEDICAL CENTRE S.R.L." con sede in Bari alla Via E. Caccuri n. 9, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede é subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accREDITAMENTO dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "MEDICAL CENTRE S.R.L." con sede in Bari alla Via E. Caccuri n. 9, con la precisazione che il mantenimento dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "MEDICAL CENTRE S.R.L.", con sede legale in Bari alla Via E. Caccuri n. 9;
 - al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredita-mento/all'Albo Telematico (*ove disponibile*)
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, é adottato in originale; 1) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso